

Dalla sovranità alla funzionalità degli stati

Nota alla Risoluzione dello *Institut de Droit International*

La elaborazione della cultura dell'universale procede a grandi passi, agevolata dai vasti processi di trasformazione strutturale in atto su scala planetaria. Al centro del cantiere "costituente" stanno – nucleo trainante – il riconoscimento giuridico internazionale dei diritti umani e la correlata *machinery* attuativa (organi, procedure, attività di elucidazione dei principi che sottendono il "codice" universale dei diritti umani).

Lo *Institut de Droit International* che, insieme con le Corti europea e interamericana dei diritti dell'uomo, la Corte Internazionale di Giustizia, la Commissione Internazionale dei Giuristi e, più di recente, i Comitati preposti all'applicazione dei Patti internazionali sui diritti umani del 1966, operanti nel sistema delle Nazioni Unite, contribuisce ad esprimere la coscienza giuridica della società civile universale – ovvero della "famiglia umana" cui fa riferimento la Dichiarazione universale del 1948 –, ha adottato il 13 settembre 1989 a Santiago de Compostela l'importante Risoluzione su "La protezione dei diritti dell'uomo e il principio di non-intervento negli affari interni degli stati".

In questa Risoluzione sono enunciati principi di fondamentale importanza, da considerarsi come altrettanti punti di non ritorno sulla via della liberazione della soggettività delle persone umane dai costringimenti e dalle prevaricazioni della sovranità degli stati nazionali.

La relazione di Giuseppe Sperduti, il Maestro cui va riconosciuto il merito di approfondire – da sempre – la sua alta competenza di docente universitario e la sua passione di uomo libero e sensibile nello studio e nella promozione dei diritti umani in sede internazionale, illustra con chiarezza e incisività l'iter formativo e la portata della Risoluzione.

Il riconoscimento dei diritti umani, all'interno di specifiche norme giuridiche internazionali, comporta per i primi destinatari di tali norme, gli stati, un obbligo di adempimento che l'*Institut* proclama essere *erga omnes*. Questo significa

* Professore ordinario di Relazioni internazionali nell'Università di Padova.

che dei suoi comportamenti in materia di diritti umani, lo stato è tenuto a rispondere alla comunità internazionale nel suo insieme e a ciascuno dei suoi membri.

Ogni stato ha un interesse legittimo a che i diritti umani siano rispettati ovunque. L'obbligo comporta un dovere di solidarietà.

Ne discende che gli stati, individualmente o collettivamente, sono legittimati ad adottare misure di pressione e di coercizione nei confronti dello stato prevaricatore, a condizione che tali misure non comportino l'uso della forza armata in violazione delle norme della Carta delle Nazioni Unite: l'*Institut* statuisce che "queste misure non possono essere considerate come intervento illecito negli affari interni dello Stato".

Dalla Risoluzione emerge con chiarezza che lo stato che violi i diritti umani commette un illecito ai sensi del diritto internazionale e che l'illecito è tale da legittimare l'intervento coercitivo degli altri stati, individualmente o anche collettivamente.

In altre parole, la sovranità degli stati incontra un limite preciso nei diritti umani fondamentali, in quei diritti cioè che, per essere inerenti (innati) alla persona umana – a tutte le persone umane –, preesistono a qualsiasi ordinamento giuridico e a qualsiasi sistema organizzato.

È da ritenere che il diritto-potere di intervenire a tutela dei diritti umani spetta, oltre che agli stati, anche agli individui e alle formazioni sociali (organizzazioni nongovernative, movimenti, gruppi etnici, religiosi, linguistici).

Per l'esplicito riconoscimento di questo diritto veramente strategico, sta operando un apposito Gruppo di lavoro, incaricato dalla Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite di elaborare un progetto di Dichiarazione "sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società, di promuovere e di proteggere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali universalmente riconosciute".

Il Gruppo lavora per la enunciazione solenne di diritti quali: il diritto di associazione per promuovere e diffondere la conoscenza dei diritti umani; il diritto di ogni persona, sia individualmente che in associazione con altre, di contribuire alla promozione, alla tutela e alla realizzazione di tutti i diritti umani e libertà fondamentali sul piano sia nazionale sia internazionale; il diritto di ogni persona a essere protetta nell'esercizio, l'affermazione e la promozione dei propri diritti e di quelli altrui nonché a potere effettivamente ricorrere in caso di violazione di tali diritti; il diritto di ogni persona di concepire nuovi principi e idee nel campo dei diritti umani, di discuterne e di promuoverne l'universale riconoscimento (v. doc. Ecosoc, E/CN.4/1989/45, 27 febbraio 1989).

Dai lavori del Gruppo delle Nazioni Unite emergono notevoli consonanze con i contenuti della Risoluzione dello *Institut de Droit International*: si prefigura un diritto di intervento anche per gli individui e le formazioni sociali a difesa dei diritti umani e c'è anche per questi soggetti, come per gli stati, un "dovere di solidarietà" che discende direttamente da tale diritto. La "proposta" del Gruppo si spinge molto avanti, fino a riconoscere agli individui una sorta di diritto di iniziativa legislativa, in sede sia nazionale sia internazionale, per quanto concerne la promozione e la tutela dei diritti umani.

Lo status che si preconizza per la persona umana, in quanto titolare di diritti innati, è quello di soggetto "costituente" di un nuovo ordine giuridico e politico panumano, al cui interno la "forma Stato" dovrà riqualificarsi da *sovrana a funzionale*. ■